



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 321/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche)"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/3/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/3/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 come modifica dalla Proposta di legge n. 321/10^ pag. 4

Normativa nazionale

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Art. 28) pag. 11

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Art. 19) pag. 15

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionale

L.R. 11 giugno 1999, n. 18 pag. 18

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.

Delibera di Giunta regionale n. 433 del 20 novembre 2013 pag. 35

Legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Approvazione circolare.

Documentazione citata

Risoluzione MISE n. 74808 del 6 maggio 2013 pag. 38

Limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di tipo B - Richiesta parere.

Risoluzione MISE n. 86951 del 24 maggio 2013 pag. 42

Commercio su aree pubbliche – SCIA e autorizzazioni.

Risoluzione MISE n. 121101 del 17 luglio 2013 pag. 45

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – SCIA o autorizzazione.

Normativa comparata

Legge regionale Abruzzo 30 agosto 2016, n. 30 - Estratto pag. 47

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

Legge regionale Puglia 16 aprile 2015 n. 24 - Estratto pag. 56

Codice del commercio.

Legge regionale UMBRIA 13 giugno 2014, n. 10 - Estratto pag. 57

Testo unico in materia di commercio.

Legge regionale Marche 10 novembre 2009 n. 27 - Estratto pag. 58
Testo Unico in materia di Commercio.

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005 n. 29 - Estratto pag. 60
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».

Legge regionale Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 - Estratto pag. 63
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Legge regionale Valle d'Aosta 2 agosto 1999, n. 20 - Estratto pag. 64
Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche).

Testo a fronte



Legge regionale 11 giugno 1999 n. 18

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche

Progetto di legge n. 321/10^

Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA
– Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche)

Marzo 2018

<p align="center">Legge regionale 11 giugno 1999 n. 18</p> <p>Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 321/10[^]</p> <p>Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche)</p>
<p align="center">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:</p> <p>a) per decreto, il <i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i> sulla riforma della disciplina del commercio;</p> <p>b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);</p> <p>c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);</p> <p>d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;</p> <p>e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;</p> <p>f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;</p> <p>g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p>	<p align="center">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:</p> <p>a) per decreto, il <i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i> sulla riforma della disciplina del commercio;</p> <p>b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);</p> <p>c) per abilitazioni di tipo B, le abilitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);</p> <p>d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;</p> <p>e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;</p> <p>f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;</p> <p>g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p>

<p>h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p> <p>i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;</p> <p>j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;</p> <p>k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;</p> <p>m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.</p>	<p>h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);</p> <p>i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;</p> <p>j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;</p> <p>k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;</p> <p>l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;</p> <p>m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Requisiti per l'esercizio dell'attività)</i></p> <p>1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Requisiti per l'esercizio dell'attività)</i></p> <p>1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative ed è</p>

<p>commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.</p> <p>2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.</p> <p>3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.</p> <p>4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.</p> <p>5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p>	<p>subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.</p> <p>2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.</p> <p>3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.</p> <p>4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società o cooperative sono intestate direttamente a queste.</p> <p>5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)</i></p> <p>1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.</p> <p>2. L'autorizzazione di tipo B abilita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere; c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, 	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)</i></p> <p>1. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.</p> <p>2. L'autorizzazione di tipo B abilita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere; c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati,

limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

~~4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso.~~

~~5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.~~

~~6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione~~

limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. **I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.**

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di sub

<p>di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 7.</p>	<p>ingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)</i></p> <p>1. L'autorizzazione è revocata:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Revoca e sospensione delle autorizzazioni/abilitazioni)</i></p> <p>1. L'autorizzazione è revocata:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono</p>

computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca **delle autorizzazioni/abilitazioni** per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. **L'autorizzazione/abilitazione** è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 28. Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. ⁽⁴⁰⁾

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' [articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. ⁽³⁹⁾

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. ⁽⁴¹⁾

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5](#);
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza ⁽⁴³⁾.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'[articolo 29](#), nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'[articolo 6, comma 3, del presente decreto](#), della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale

mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. ⁽⁴²⁾

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#). Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. ⁽³⁸⁾

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

(38) Comma così modificato dall'*art. 2-bis, comma 3, D.L. 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2005, n. 231*.

(39) Comma inserito dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 12, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 70, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(41) Comma così sostituito dall'*art. 70, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 70, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(43) Sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, vedi l'*ordinanza 2 marzo 2000* e l'*ordinanza 3 aprile 2002*.

L. 7-8-1990 n. 241**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Publicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ⁽⁸²⁾ ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁹²⁾

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ⁽⁸⁵⁾

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. ⁽⁹¹⁾

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal

ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. ⁽⁹⁰⁾

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. ⁽⁸⁹⁾

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). ⁽⁸⁴⁾

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ⁽⁸³⁾]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dalle leggi regionali. ⁽⁸⁶⁾

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire

esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.* ⁽⁸⁸⁾

(82) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15*, sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*, modificato dall'*art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* e, successivamente così sostituito dall'*art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi anche il *comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010*.

(83) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(84) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163*.

(85) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, dall'*art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(86) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(87) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(88) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(89) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*.

(90) Comma modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(91) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(92) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

L.R. 11 giugno 1999, n. 18 ⁽¹⁾.**Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 15 giugno 1999, n. 59.

**TITOLO I
Principi generali
Art. 1***Ambito di applicazione e finalità.*

1. La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*:

a) le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica.

2. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti finalità:

a) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;

b) perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano;

c) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso;

d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;

e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;

f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale.

3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 69.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per decreto, il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114* sulla riforma della disciplina del commercio;

b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);

c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);

d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della *legge 9 febbraio 1963, n. 59*;

j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 3

Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
 - a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
 - b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni. possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.
3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.
4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II

Disciplina delle autorizzazioni

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A.

- 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della [legge 28 marzo 1991, n. 112](#) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A.

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro

ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) ordine cronologico di spedizione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla [legge n. 59 del 1963](#);

b) a posteggi fuori mercato.

Art. 7

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A.

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il

cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

- 4- La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 7.

Art. 9

Revoca e sospensione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III

Programmazione del commercio su aree pubbliche

Art. 10

Criteria per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale emana, acquisendo il parere dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai Comuni:

a) per la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, anche consistenti in parametri numerici;

b) per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B;

c) per la determinazione di indirizzi per la definizione di eventuali canoni delle tasse di posteggio ⁽²⁾.

2. Prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq. 32 per posteggio.

3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire i Comuni tengono conto principalmente:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;

b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;

c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

d) delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.

6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla procedura ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

7; Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4.

8. Il disposto del comma 7 non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

(2) Vedi la [Delib.G.R. 7 giugno 2000, n. 308](#).

Art. 11

Deliberazioni comunali.

1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, in particolare, contiene:

a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

c) la definizione di eventuali priorità integrative;

d) le determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla [legge n. 59 del 1963](#);

e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

g) la determinazione degli orari di vendita;

h) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;

i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

k) le eventuali agevolazioni di esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto;

l) la composizione dell'eventuale commissione di mercato, con finalità di carattere informativo interno fra gli operatori.

2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative e temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire:

a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede

fissa ai sensi del decreto, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico - sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore.

3. I Comuni possono emanare regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolare pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, Pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, Associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 12

Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono annualmente all'Assessorato regionale competente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione:

a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici;

b) la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;

c) l'indicazione dei mercati esistenti nel territorio comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;

d) il numero dei posteggi distinti, ove previsto dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la dotazione di impianti e attrezzature.

TITOLO IV

Norme per l'esercizio dell'attività

Art. 13

Rilascio della concessione di posteggio nelle fiere.

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo comunale per almeno 10 giorni prima della data della manifestazione.

Art. 14

Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere.

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a) e b), avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 15

Computo delle presenze.

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

Art. 16*Orari del commercio su aree pubbliche.*

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino, i mercati di nuova istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14,00;
 - c) è in facoltà dei Comuni prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
2. È consentito, previo parere delle Associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.
3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di dati dei mercati nei casi di coincidenza con festività.
4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.
5. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Art. 17*Aree particolari.*

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.
3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di

uno, o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati.

TITOLO V **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 18

Adempimenti dei Comuni.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19, fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11, comma 1:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.

2. Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Art. 19

Conversione delle autorizzazioni e subingressi.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli *articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398*, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio dai Comuni competenti, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, nelle autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo II della presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi commi, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla *legge 28 marzo 1991, n. 112*.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma, il Comune nel cui territorio le persone fisiche o le società di persone risultano titolari di concessione di posteggio è competente a rilasciare d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun singolo posteggio. Per la conversione d'ufficio delle autorizzazioni di tipo B, è competente il

Comune di residenza o nel caso di società di persone, il Comune dove la stessa ha sede legale.

3. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità.

4. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di 90 giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

5. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

6. La reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra i vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'*art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998*.

7. La domanda di subingresso è presentata:

a) al Comune ove è il posteggio per le autorizzazioni di tipo A;

b) al Comune di residenza del subentrante, se persona fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per le autorizzazioni di tipo B.

8. La reintestazione dell'autorizzazione comporta il trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti facenti capo al precedente titolare.

9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più a condizione che sia trasferita anche l'azienda o la parte di essa relativa alle singole autorizzazioni.

10. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.

11. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'*art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998* entro sei mesi dalla reintestazione.

12. L'Assessore regionale competente è delegato ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori modalità di attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 20

Sanzioni.

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto è punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo.
2. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto.
3. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000:
 - a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli artt. 7 ed 8, comma 6;
 - b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5;
 - c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8 comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6, ovvero esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 16, comma 5;
 - d) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4.

Art. 21

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20 novembre 2013, n. 433

Legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Approvazione circolare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

— il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 28 che disciplina l'esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche);

— la legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche);

il Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1 (Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8» e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico);

— la DGR 235 del 17/05/2012 «Approvazione linee guida per l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive» ed in particolare l'art. 4 (Compiti della Regione), capoverso a) SURAP (Sportello Unico Regionale Attività Produttive);

— la legge, agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare l'art. 19 che disciplina l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia;

RICHIAMATI i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica – Divisione IV Promozione della Concorrenza, Prot. n. 0074808 del 06/05/2013 e n. 0086951 del 24/05/2013, nonché alla risoluzione dello stesso Ufficio n. 121101 del 17 luglio 2013;

RAVVISATA l'opportunità di aderire agli indirizzi interpretativi adottati dal Ministero dello Sviluppo economico con i citati pareri in materia di accesso all'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in materia itinerante, fornendo ai Comuni le opportune linee interpretative ed operative finalizzate alla semplificazione della materia;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive Demetrio Arena formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente competente;

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato in dispositivo:

1. di approvare la circolare di cui all'Allegato A relativa ai titoli abilitativi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche svolto in forma itinerante;

2. di demandare al SURAP le modifiche procedurali e la relativa modulistica resa disponibile sul Portale SUAP della Regione Calabria (www.calabriasuap.it) prevedendo la possibilità di accesso all'attività mediante la presentazione di SCIA;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet del Dipartimento Attività Produttive.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Vice Presidente
Stasi*

(segue allegato)

2. La disciplina legislativa nella Regione Calabria.

Nella Regione Calabria la materia è ancora oggi disciplinata dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (*Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche*). Nessuna modifica risulta infatti introdotta, in questo specifico settore, dal Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1: *“Regolamento recante disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico.”*

L’art. 8 della citata legge regionale subordina l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al rilascio, da parte del Comune di residenza del richiedente o, in caso di società, da parte del comune in cui la stessa ha la sede legale, di una specifica autorizzazione (*autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B*).

E’ previsto che l’autorizzazione di tipo B abilita all’esercizio del commercio in forma itinerante, all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere e nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, nonché alla vendita a domicilio.

Per il rilascio delle autorizzazioni è previsto il regime del silenzio-assenso; la domanda di rilascio dell’autorizzazione, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s’intende infatti accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso.

La Regione Calabria ha inoltre adottato in materia di commercio un’apposita circolare interpretativa, approvata con D.G.R. n. 867 del 29 dicembre 2010 (*Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi del mercato interno e ai D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e alla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*).

Con la predetta circolare viene confermata, per tutte le forme di commercio su aree pubbliche, l’applicazione del regime autorizzatorio.

Si osserva, in proposito, che: *“ Per il commercio su aree pubbliche, permane il regime autorizzatorio (art.70 co.1 del d.lgs.59). La programmazione di settore (art.70 co. 3), che rende pertanto inammissibile l’istituto della SCIA, scaturisce dal fatto che tale attività si svolge su aree pubbliche appositamente individuate e limitate, anche al fine di garantire la vivibilità degli spazi urbani, il rispetto dell’ambiente e l’osservanza di prescrizioni riguardanti l’ordine pubblico. Il*

Allegato A

Circolare

sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Con la presente circolare si forniscono le linee interpretative in ordine alla disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante ed, in particolare, in ordine alla possibilità di subordinare lo svolgimento di tale forma di attività commerciale alla presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) anziché al rilascio di autorizzazione comunale.

1. La disciplina legislativa della materia a livello statale.

Il commercio su aree pubbliche, a livello statale, è disciplinato dall’art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) per come modificato dall’art. 70 del Decreto Legislativo ~~26 marzo 2010 n. 59~~ (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

La predetta disposizione legislativa, dopo aver precisato che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto o in forma fissa su posteggi dati in concessione oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante, dispone che l’esercizio delle predette attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

In particolare, per quanto attiene all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, si prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

Viene inoltre demandata alle regioni l’adozione delle norme relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, ai criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nonché la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte.

ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per se a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che da luogo a concorrere alla concessione di posteggi in sede fissa già "programmati" ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non è stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini"

4. Condivisibilità degli indirizzi ministeriali.

Le indicazioni contenute nelle note del Ministero dello Sviluppo Economico sopra citate risultano pienamente condivisibili, risultando evidente che il Comune, nel momento in cui rilascia il "titolo" che abilita il richiedente all'esercizio dell'attività, non esercita in realtà alcun potere discrezionale e non svolge alcuna attività di programmazione settoriale, essendo esclusa in materia alcuna forma di contingentamento o di restrizione all'accesso all'attività.

L'attività discrezionale del Comune, finalizzata alla garanzia di interessi ulteriori meritevoli di tutela (disciplina del traffico, sicurezza dei cittadini, ordine pubblico, protezione dei centri storici, ecc.), non viene in realtà esercitata nel momento del rilascio del titolo che abilita all'esercizio dell'attività, ma nel diverso momento in cui il Comune disciplina le modalità di esercizio dell'attività nel territorio ed, in particolare, per quanto attiene specificatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, al momento dell'adozione di provvedimenti che escludono o limitano l'esercizio di tale attività su una parte del territorio comunale oppure pongono limiti temporali allo svolgimento dell'attività commerciale.

Alla luce di tali considerazioni si può concludere che la previsione dell'istituto dell'autorizzazione per l'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante costituisce un vuoto formalismo e che la stessa può essere pacificamente sostituita dalla SCIA, disciplinata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, semplificando, in tal modo, le procedure di accesso all'esercizio di tale attività.

regime autorizzatorio del settore è giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori utenti, la pianificazione e la protezione dell'ambiente urbano e non presenza elementi di discriminazione nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e prestatori stranieri. Il regime è altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto altre tipologie abilitative non permetterebbero in concreto di soddisfare gli interessi pubblici coinvolti come sopra indicati.

3. Recenti risoluzioni ministeriali in materia.

La persistenza del regime autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante viene messa in discussione da alcune recenti risoluzioni ministeriali che, sulla base dell'evoluzione del quadro normativo successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (si richiamano in particolare l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ritengono applicabile in materia la Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA).

Si fa riferimento ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica – Divisione IV Promozione della Concorrenza, Prot. n. 0074808 del 06/05/2013 e n. 0086951 del 24/05/2013, nonché alla risoluzione dello stesso Ufficio n. 1211101 del 17 luglio 2013.

Con le predette risoluzioni il Ministero rileva che l'attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata alla semplificazione e ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che, essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatici per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

Rileva ancora il Ministero che *"la discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tale attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnare agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dal libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 74808 del 6 maggio 2013

Oggetto: L.R. (..) – Limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di tipo B – Richiesta parere

Codesto Comune chiede un parere in ordine a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche che, in linea con la Legge Regionale (...), ha stabilito una serie di limitazioni, anche di ordine temporale per gli esercenti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Trattasi, nello specifico, di limitazioni che impongono di non poter effettuare soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto comunque di tornare nel medesimo punto, ovvero nell'area in cui si è già stati, nell'arco della giornata.

Ritiene, al riguardo, che le molteplici norme in ordine alle semplificazioni ed alle liberalizzazioni delle attività commerciali di recente emanazione hanno reso tale normativa superata in quanto limiti del genere non possono trovare applicazione né possono essere imposti.

E' dell'avviso, pertanto, che a seguito delle citate norme di semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche, l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su area pubblica possa essere avviato mediante SCIA, in quanto non soggetto a limiti, contingentamenti o programmazione, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e/o professionali.

Ciò premesso, chiede, infine conferma se per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, trovino ancora applicazione le restrizioni contenute nel Regolamento comunale nonché nella L.R. citata tuttora vigenti, ovvero se le stesse sono da considerarsi tacitamente abrogate.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale(..), dispone *che "L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società"*.



Il successivo comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che *“L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un’ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata”*.

Con riferimento alla normativa nazionale di settore, si precisa che l’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che *“L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività”*.

L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è pertanto regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell’ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio.

Stante quanto sopra, si ritiene comunque utile elencare le numerose norme di semplificazione e liberalizzazione di recente emanazione, dalle quali risulta evidente che le modalità di programmazione e gli istituti applicabili ai fini dell’avvio dell’attività non possono essere più fondati su meccanismi restrittivi.

Ci si riferisce, in particolare, all’articolo 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede l’abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici.

Ciò premesso, con riguardo al regime autorizzatorio previsto nel caso di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con riferimento al fatto che codesto Comune ritiene possa essere iniziata mediante SCIA, si precisa quanto segue.

L’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.

Fermo quanto sopra, si richiama il primo comma dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)”*.



La disposizione, pertanto, sancisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento all'attività commerciale sulle aree pubbliche il comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, esplicita gli strumenti di programmazione. Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (cfr. circolare n. 3637/C del 10-8-2010).

Va rilevata, comunque, la possibilità che detta attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già "programmati" ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini.

Per quanto concerne la richiesta di parere sui limiti all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante stabiliti dal Regolamento comunale in linea con la Legge Regionale (...), non si può che ribadire che l'attività in discorso non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza. Stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite, però, non risulta in linea con i principi in precedenza richiamati, salvo che non si tratti solo di indicazioni di massima ed esemplificative ai fini dell'individuazione di modalità elusive del divieto di ingiustificato stazionamento in assenza di richieste dell'utenza.



Per quanto concerne, altresì, le norme di liberalizzazione degli orari alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, resta fermo che eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.

La presente è inoltrata, comunque, alla Regione (..), la quale è pregata di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 86951 del 24 maggio 2013

All.: 1

Oggetto: Commercio su aree pubbliche – SCIA e autorizzazioni

Codesto Comune chiede un parere in merito ad una nota inviata dalla Regione Lazio a tutti i comuni del Lazio concernente chiarimenti in tema di semplificazione amministrativa.

Tale nota indica, per ciascuna attività economica, la normativa da applicare al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale per le diverse procedure amministrative.

Nel caso del commercio sui aree pubbliche con posteggio e in forma itinerante la nota regionale specifica che allo stato delle norme l'avvio delle attività è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione in quanto per tali attività è prevista l'approvazione di specifici documenti di programmazione settoriale e quindi ai sensi del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990, non è sufficiente il mero invio di una SCIA.

Codesto Comune, al riguardo, sottolinea però di non aver adottato alcun provvedimento di programmazione per nessuna delle attività citate nella nota regionale e di avere introdotto la SCIA per l'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Chiede, pertanto, se debba attenersi alle indicazioni operative indicate dalla nota regionale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che il commercio sulle aree pubbliche, svolto sia su posteggi dati in concessione per dieci anni sia su qualsiasi area purché in forma itinerante "(...) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base



alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività”.

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è pertanto soggetto ad autorizzazione ed è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio.

Ciò premesso, l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)”.*

La disposizione, pertanto, sancisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento all'attività commerciale sulle aree pubbliche il comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, esplicita gli strumenti di programmazione. Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (cfr. circolare n. 3637/C del 10-8-2010).

Va rilevata, comunque, la possibilità, già esplicitata dalla scrivente nell'allegata nota n. 0074808 del 6-5-2013, che detta attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati



orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già "*programmati*" ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 121101 del 17 luglio 2013

Oggetto: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – SCIA o autorizzazione

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede un parere in merito al regime autorizzatorio per l'avvio dell'attività in oggetto.

Chiede, nello specifico, anche sulla base dei più recenti interventi normativi, se persiste l'obbligo di rilascio di apposita autorizzazione o se sia sufficiente la presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

Sottolinea, inoltre, l'urgenza della questione vista la non uniformità nell'applicazione della relativa normativa da parte dei Comuni, nonché al fine di procedere all'eventuale aggiornamento della modulistica messa a disposizione dei SUAP dal sistema camerale e pubblicata sul portale www.impresainungiorno.it, che attualmente prevede il rilascio dell'autorizzazione per il caso in esame.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che il commercio sulle aree pubbliche, svolto sia su posteggi dati in concessione per dieci anni sia su qualsiasi area purché in forma itinerante "(...) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività".

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è pertanto soggetto ad autorizzazione ed è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio.

Ciò premesso, l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a



contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)”.

La disposizione, pertanto, sancisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento all'attività commerciale sulle aree pubbliche il comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, esplicita gli strumenti di programmazione. Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (cfr. circolare n. 3637/C del 10-8-2010).

Fermo quanto sopra, va rilevata, comunque, la possibilità, già esplicitata dalla scrivente nella nota n. 0074808 del 6-5-2013, che detta attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già “*programmati*” ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

L.R. Abruzzo 30-8-2016 n. 30

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

Capo II**Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche****Art. 11** *Modalità di esercizio dell'attività.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.
6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Art. 12 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.*

1. Le attività commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 13 *Esercizio dell'attività.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:
 - a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;
 - b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

Art. 14 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'[articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010](#) (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 15 *Concessione di posteggio.*

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi ⁽²⁾.

4-ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati ⁽²⁾.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

⁽²⁾ Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1* della stessa legge).

Art. 16 *Utilizzazione dei posteggi.*

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.
6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 17 *Posteggi riservati.*

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

Art. 18 *Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere.*

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'articolo 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.
2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.
3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

Art. 19 *Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione.*

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'articolo 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è

svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Art. 20 *Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.*

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'[articolo 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 59/2010](#) e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 19.

Art. 21 *Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.*

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 22 *Hobbisti.*

1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del *D.Lgs. 59/2010*. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, *D.Lgs. 59/2010*.

3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

Art. 23 *Obbligo di regolarità contributiva* ⁽³⁾.

- [1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'[articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006](#).
2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.
3. I Comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il Comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il Comune competente verifica la regolarità contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle Imprese comunicata dal richiedente.
6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 24, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
8. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attività, gli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.
9. Se i Comuni non possono svolgere l'attività di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'[articolo 9 del decreto](#)

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).]

(3) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1* della stessa legge).

Art. 24 Documenti sostitutivi del DURC ⁽⁴⁾.

[1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'articolo 23 sono assolti con l'attività di verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

3. Nei casi di cui comma 9 dell'articolo 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'*articolo 71 del D.P.R. 445/2000*.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.]

(4) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1* della stessa legge).

Art. 25 Regolarizzazione e decadenza ⁽⁵⁾.

[1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.]

(5) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1](#) della stessa legge).

Art. 26 *Decadenza, sospensione delle autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta ⁽⁶⁾:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'[articolo 71 del D.Lgs. 59/2010](#);

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 71 del D.Lgs. 59/2010](#), che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli [articoli 22, comma 4, lettera b\)](#) e [30, comma 1](#), del [D.Lgs. 114/1998](#);

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'[articolo 29, comma 3](#), del [D.Lgs. 114/1998](#).

(6) Alinea così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1](#) della stessa legge).

Art. 27 *Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.*

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'[articolo 29, comma 1](#), del [D.Lgs. 114/1998](#).

3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

L.R. Puglia 16-4-2015 n. 24 (ART. 31).

Codice del commercio.

Art. 31 *Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B.*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell'ambito del documento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d) e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

L.R. UMBRIA 13-6-2014 n. 10 (ARTT. 37 E 38).

Testo unico in materia di commercio.

Articolo 37 *Commercio su aree pubbliche.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o di capitali secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 52, comma 1-ter del D.Lgs. n. 42/2004](#), e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune ⁽³³⁾.

(33) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, L.R. 3 novembre 2016, n. 12](#).

Articolo 38 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.*

1. **L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto** ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed **a SCIA, se effettuato in forma itinerante.**

2. [La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1] ⁽³⁴⁾.

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 42 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione e sia in possesso, durante le attività di vendita, di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, nonché dell'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'INPS.

4. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente testo unico nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente testo unico.

(34) Comma abrogato dall' [art. 22, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

L.R. Marche 10-11-2009 n. 27 (ART. 42).

Testo Unico in materia di Commercio.

Art. 42

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

1. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate ⁽¹¹⁸⁾.
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l'operatore anche ⁽¹¹⁹⁾:
 - a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
 - c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni ⁽¹²⁰⁾:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
 - c) il settore o i settori merceologici.
4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra SCIA per l'esercizio di attività in forma itinerante ⁽¹²¹⁾.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell'attività di aziende già operanti ⁽¹²²⁾.
6. Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati ⁽¹²³⁾.
7. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale ⁽¹²⁴⁾.
8. [L'operatore commerciale che eserciti l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Lo stesso può sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale] ⁽¹²⁵⁾.
9. Il Comune, con il regolamento di cui all'articolo 35, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

10. [Nel caso di cambiamento di residenza, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni, a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione] ⁽¹²⁶⁾.

(118) Comma dapprima modificato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 15 novembre 2010, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 48* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 29, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.».

(119) Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 2, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(120) Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(121) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(122) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 5, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era formulato: «5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti.».

(123) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 6, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(124) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(125) Comma abrogato dall'*art. 29, comma 7, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(126) Comma abrogato dall'*art. 33, comma 3, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44* della stessa legge).

L.R. Friuli-Venezia Giulia 5-12-2005 n. 29 (ART.42).

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».

Art. 42*Esercizio dell'attività ⁽¹¹¹⁾*

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
 - a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2-bis;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC ⁽¹¹²⁾.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

(111) Articolo dapprima modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 9 agosto 2012, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Autorizzazione amministrativa. 1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
- b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;
- d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.

8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

9. Hanno validità nel territorio regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del [decreto legislativo n. 114/1998](#).

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

13. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo

autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale.».

(112) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, L.R. 9 dicembre 2016, n. 19*. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 32* della medesima legge.

L.R. Toscana 7-2-2005 n. 28 (ART. 31).

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti

Art. 31*Esercizio dell'attività.*

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante ⁽⁵⁹⁾.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 ⁽⁶⁰⁾.
3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime ⁽⁶¹⁾.
4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

(59) Il presente comma, già sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 30, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.».

(60) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.».

(61) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 novembre 2007, n. 55. Il testo originario era così formulato: «3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.».

L.R. Valle d'Aosta 2-8-1999 n. 20 (ART.8).

Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche).

Art. 8

Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B ⁽³⁴⁾.

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'*articolo 22 della L.R. n. 19/2007* al Comune nel quale si intende avviare l'attività.
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;
 - c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'*articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998*, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.
4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'*articolo 22 della L.R. n. 19/2007* al Comune nel quale si intende avviare l'attività. In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 7, commi 2 e 3.

(34) Articolo così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, comma 1 della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27, comma 2, della medesima legge*. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Autorizzazione di tipo B. 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. 2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definito all'*articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998*.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso. 5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza

per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#). Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.».